



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

**Polizia Municipale area V°
Servizio di Polizia Ambientale**

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE n. 36

del 07-06-2019

Oggetto: Proposta di Ordinanza Sindacale per la regolamentazione emissione sonore e disposizioni in materia di sicurezza urbana. Stagione estiva 2019

IL SINDACO HA ORDINATO

Con effetto immediato e fino al 15 settembre 2019 e comunque fino alla fine delle festa di Maria Santissima Addolorata nella frazione marinara di Aspra, le emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, svago e assimilati (stabilimenti balneari) con utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, devono essere effettuate fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge e delle certificazioni fonometriche di cui alla legge 447/95 nel rispetto delle seguenti fattispecie:

A) Disposizioni comuni.

1. Le emissioni sonore e le immissioni all'esterno e/o all'interno degli ambienti abitativi devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, anche con l'adozione e installazione di "Limitatori di pressione sonora omologati";
2. I titolari e/o gestori degli esercizi pubblici ove vengono installati impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora devono munirsi della seguente documentazione redatta da "Tecnico competente in acustica ambientale":
 - Documento di previsione di impatto acustico ambientale, relativo all'utilizzo degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora ai sensi dell'art.8 della legge 447/1995, comprovante il rispetto dei valori limiti per le immissioni sonore anche con l'installazione di "Limitatori di pressione omologati" che garantiscano il corretto utilizzo degli impianti e agevolino i controlli necessari;
 - Documento di verifica dei requisiti degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora ai sensi del DPCM n. 215/1999 comprovante il rispetto dei valori limiti previsti all'interno degli spazi utilizzati per l'attività;
3. Le fonti di diffusione e propagazione installate sul demanio marittimo o installate nelle zone adiacenti, devono essere posizionate in modo ottimale tale da ottenere il massimo abbattimento delle emissioni sonore e, comunque, in ogni caso devono essere rivolte verso il mare;

B) Per la diffusione all'interno dei locali

E' consentita la diffusione musicale soltanto all'interno dei locali con l'ausilio di strumenti musicali ed amplificatori, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno, a tale scopo, è vietato durante l'effettuazione dei trattenimenti tenere: porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro vano o fessura aperte, da cui il suono possa fuoriuscire e propagarsi all'esterno. I gestori devono rispettare quanto prescritto dal DPCM n. 215 del 16/04/1999 ed in particolare dagli artt. 2, 4 e 5, alle seguenti condizioni:

- insonorizzazione dei locali.

- installazione sugli apparecchi di diffusione sonora di limitatori acustici non manomissibili atti ad impedire il superamento dei limiti di rumorosità fissati in **95 dB(A) LAeq** e **102 dB(A) LASmax**.

- Trasmissione della documentazione di previsione d'impatto acustico, se non già presentata in precedenza all'Ufficio Attività Produttive - SUAP.

- Nel caso di sub-ingresso è considerata valida la documentazione di previsione d'impatto acustico del precedente titolare, dietro presentazione di un'autocertificazione del subentrante, attestante che nulla è cambiato rispetto alle condizioni in essa valutate.

Per lo svolgimento di attività e manifestazioni a carattere occasionale, che comportano l'impiego di strumenti musicali, di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, il richiedente, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge, deve presentare istanza al Sindaco, Ufficio SUAP, almeno 15 giorni prima dell'evento riguardante l'autorizzazione in deroga al rispetto dei valori limiti così come previsto dall'art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995;

In caso di violazione del divieto saranno applicate le sanzioni amministrative previste nella presente ordinanza.

C) Esercizi dotati di Limitatore di pressione e di tutte le misure certificate di contenimento delle emissioni sonore.

1. I limitatori di pressione devono essere omologati e debitamente sigillati, da comprovare con relazione di un tecnico competente in acustica con cui si asseveri che l'installazione dei limitatori di pressione o, in mancanza, le impostazioni e/o tarature effettuate negli impianti sonori non permettano all'impianto elettroacustico di emettere o di immettere suoni e rumori oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. Le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari:

- Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì:

dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 01,30;

- Venerdì e Sabato

dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 02,00;

- Nelle notti del 10, 14 e 15 agosto

dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 04,00.

D) Attività di Cantiere.

I rumori provenienti dalle attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere autorizzate dal Sindaco, dietro apposita presentazione di istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dalle attività di cui sopra nelle ore in cui gli stessi sono consentiti, devono essere contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente;

F) SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 660 c.p.) nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 commi 1 e 2 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 modificato dall'art. 13 D.lgs n. 42 del 2017 nel modo seguente:

1. Chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad un massimo di € 20.000,00 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 447/95;

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità di cui all'art. 4 e all'art. 8 (norme transitorie) comma 1 del DPCM 14 novembre 1997 e dal DPCM 16 aprile 1991 n. 215 è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 1000,00 a € 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 447/95 modificato dall'art.13 del D-lgs n. 42/2017;

3. Chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga(durata, orari ecc.) o dal controllo ne risulti privo sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 447/95;
4. Alla seconda infrazione il Sindaco adotterà, secondo principi di proporzionalità ed adeguatezza, tutte le misure inibitorie parziali o totali necessarie a contenere o abbattere le emissioni inquinanti, e , comunque la temporanea chiusura dell'esercizio;
5. Per l'accertamento delle violazioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresi le sanzioni amministrative accessorie previste dalla prefata legge.

Il comune, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 445/1997, si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati e di personale del Comando di Polizia Municipale controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale.

Il personale incaricato dei controlli di cui all'art. 14 della legge 445/1997 può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge 447/1995.

Alla Polizia Municipale ed a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale 07.06.2019

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott. Nicola D'Amico

Il Sindaco

f.to Filippo Maria Tripoli